



INTERNATIONAL CENTRE
FOR DISPUTE RESOLUTION®

REGOLAMENTI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

(comprensente i Regolamenti di Mediazione e di Arbitrato)

Regolamenti modificati ed entrati in vigore il 1 giugno 2014

icdr.org

Table of Contents

Introduzione	5
Mediazione Internazionale	5
Arbitrato Internazionale	7
Procedure Internazionali Accelerate	8
Come Instaurare un Procedimento presso l'ICDR	10
Regolamento di Mediazione Internazionale	11
1. Accordo delle Parti	11
2. Avvio del Procedimento di Mediazione	11
3. Rappresentanza	12
4. Nomina del Mediatore	12
5. Imparzialità del Mediatore e Doveri di Comunicazione	12
6. Sostituzione del Mediatore	13
7. Doveri e Responsabilità del Mediatore	13
8. Responsabilità delle Parti	14
9. Riservatezza	14
10. Confidenzialità	14
11. Divieto di Trascrizione Stenografica	15
12. Conclusione della Mediazione	15
13. Esclusione di Responsabilità	15
14. Interpretazione e Applicazione del Regolamento	15
15. Depositi	15
16. Spese	16
17. Costi della Mediazione	16
18. Lingua della Mediazione	16
Regolamento di Arbitrato Internazionale	17
Articolo 1. Ambito di Applicazione del Regolamento	17
Inizio del Procedimento Arbitrale	17
Articolo 2. Domanda di arbitrato	17
Articolo 3. Memoria di risposta e Domanda riconvenzionale	18
Articolo 4. Riunione Amministrativa	19
Articolo 5. Mediazione	19

Articolo 6. Provvedimenti d'urgenza	19
Articolo 7. Chiamata in Arbitrato	21
Articolo 8. Riunione di procedimenti arbitrali	21
Articolo 9. Modifica o Integrazione delle Domande, delle Domande Riconvenzionali, o delle Difese	23
Articolo 10. Notifiche e Comunicazioni	23
Il Tribunale Arbitrale	23
Articolo 11. Numero degli Arbitri	23
Articolo 12. Nomina degli Arbitri	24
Articolo 13. Imparzialità e Indipendenza dell'Arbitro	25
Articolo 14. Ricusazione di un Arbitro	26
Articolo 15. Sostituzione di un Arbitro	26
Disposizioni Generali	27
Articolo 16. Rappresentanza	27
Articolo 17. Sede dell'Arbitrato	27
Articolo 18. Lingua dell'Arbitrato	27
Articolo 19. Competenza Arbitrale	28
Articolo 20. Svolgimento dei Procedimenti	28
Articolo 21. Scambio di Informazioni	29
Articolo 22. Segreto Professionale	30
Articolo 23. Udienza	30
Articolo 24. Provvedimenti Cautelari	31
Articolo 25. Consulenti tecnici Nominati dal Tribunale Arbitrale	31
Articolo 26. Mancata Risposta, Assenza od Omissione di una Parte	32
Articolo 27. Chiusura dell'udienza	32
Articolo 28. Rinuncia a Sollevare Eccezioni	32
Articolo 29. Lodi, Ordinanze, Decisioni e Provvedimenti	32
Articolo 30. Termine, forma ed effetti del lodo	33
Articolo 31. Leggi Applicabili e Provvedimenti	33
Articolo 32. Transazione e Altre Cause di Chiusura del Procedimento	34
Articolo 33. Interpretazione o Correzione del lodo	34
Articolo 34. Costi dell'Arbitrato	35
Articolo 35. Compensi e Spese del Tribunale Arbitrale	35
Articolo 36. Versamenti Anticipati	36
Articolo 37. Confidenzialità	36

Articolo 38. Esclusione di Responsabilità	36
Articolo 39. Interpretazione del Regolamento	37
Procedure Internazionali Accelerate	38
Articolo E-1. Ambito di Applicazione delle Procedure Internazionali Accelerate	38
Articolo E-2. Memorie Dettagliate	38
Articolo E-3. Riunione Amministrativa	38
Articolo E-4. Obiezione all'applicabilità delle Procedure Accelerate	38
Articolo E-5. Modifiche della Domanda o della Domanda Riconvenzionale	38
Articolo E-6. Nomina e Qualifiche dell'Arbitro	39
Articolo E-7. Riunione Procedurale e Ordinanza Procedurale	39
Articolo E-8. Procedimenti meramente Documentali	39
Articolo E-9. Procedimenti con Udienza Orale	39
Articolo E-10. Il Lodo	40
Diritti Amministrativi	40

Regolamenti per la Risoluzione delle Controversie Internazionali

[comprendente i Regolamenti di Mediazione e di Arbitrato]



Introduzione

L'arbitrato è divenuto, nel mercato globale, normale strumento di risoluzione delle controversie commerciali internazionali. Tra gli strumenti normativi che supportano l'arbitrato vi è la Convenzione di New York del 1958 che è stata adottata da un ampio numero di paesi ed ha contribuito a sviluppare un clima legislativo favorevole al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni arbitrali. I lodi emessi nell'ambito di arbitrati commerciali internazionali sono riconosciuti dai tribunali nazionali di gran parte del mondo, in certi casi in misura addirittura superiore rispetto alle sentenze emesse dai tribunali stranieri. Elemento essenziale ai fini di una soddisfacente risoluzione di una controversia commerciale internazionale è il ruolo giocato dalle Istituzioni che amministrano gli arbitrati.

L'*International Centre for Dispute Resolution*[®] (ICDR[®]) [Centro Internazionale Per la Risoluzione delle Controversie] è la sezione internazionale dell'*American Arbitration Association*[®] (AAA[®]) [Associazione Americana dell'Arbitrato]. L'ICDR amministra in via esclusiva tutte le procedure di natura internazionale dell'AAA. L'esperienza dell'ICDR e le competenze internazionali e multilinguistiche del suo personale sono una componente essenziale nel processo di risoluzione delle controversie. Il sistema internazionale dell'ICDR si basa sulla capacità di gestire rapidamente i problemi, facilitare le comunicazioni, assicurare che vengano nominati arbitri e mediatori qualificati, controllare i costi, tenere conto delle differenti sensibilità culturali, superare ostacoli procedurali, interpretare e applicare correttamente i suoi Regolamenti di Mediazione e di Arbitrato Internazionale. In aggiunta, l'ICDR è parte di numerosi accordi di cooperazione con istituzioni arbitrali di tutto il mondo volti a facilitare la gestione delle proprie procedure.

Mediazione Internazionale

Le parti possono ritenere opportuno sottoporre le proprie controversie ad una mediazione internazionale prima di intraprendere un arbitrato. La mediazione può essere prevista indipendentemente dall'arbitrato o in concomitanza con la

procedura di arbitrato. Nella mediazione, un mediatore imparziale e indipendente aiuta le parti a trovare un accordo, ma non ha l'autorità per emettere alcun tipo di decisione o lodo vincolante.

Le parti potranno inoltre considerare l'inserimento della seguente previsione di mediazione pre-contenziosa:

English:

In the event of any controversy or claim arising out of or relating to this contract, or a breach thereof, the parties hereto agree first to try and settle the dispute by mediation, administered by the International Centre for Dispute Resolution under its Mediation Rules, before resorting to arbitration, litigation, or some other dispute resolution procedure.

Italiano:

In caso di controversie derivanti dal, o comunque relative al presente contratto o al suo inadempimento che non sia possibile risolvere in via negoziale, le parti si impegnano a porre in essere un tentativo di conciliazione secondo le Regole di Mediazione Internazionale dell'ICDR (International Centre for Dispute Resolution) prima di ricorrere ad arbitrato, ad azioni giudiziarie, o a qualsiasi altra procedura di risoluzione delle controversie.

Le parti potranno inoltre considerare l'inserimento delle seguenti previsioni:

English:

- (a) "The place of mediation shall be [city, (province or state), country]; and";
- (b) "The language(s) of the mediation shall be _____."

Italiano:

- (a) "la sede della mediazione sarà [città, (provincia o stato), paese]"; e
- (b) "la lingua (le lingue) della mediazione sarà (saranno) _____."

Qualora le parti volessero l'intervento di un mediatore per risolvere una controversia già esistente, possono sottoscrivere il seguente accordo:

English:

The parties hereby submit the following dispute to mediation administered by the International Centre for Dispute Resolution in

accordance with its International Mediation Rules. (The clause may also provide for the qualifications of the mediator(s), method of payment, locale of meetings, and any other item of concern to the parties.)

Italiano:

Le parti, con il presente accordo, sottopongono la seguente controversia al tentativo di conciliazione amministrata dall'ICDR (International Centre for Dispute Resolution) in conformità al suo Regolamento di Mediazione Internazionale. (La clausola potrà contenere anche disposizioni in merito alle qualifiche del(dei) mediatore (i), metodi di pagamento, luogo delle riunioni e qualsiasi altra questione d'interesse per le parti).

Arbitrato Internazionale

Una controversia può essere sottoposta ad un tribunale arbitrale per una decisione finale e vincolante. In un arbitrato ICDR, ciascuna parte ha l'opportunità di prospettare la sua difesa seguendo la procedura prevista da questo Regolamento e dal tribunale.

Le parti potranno decidere di sottoporre eventuali future controversie all'arbitrato adottando la seguente clausola compromissoria:

English:

Any controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach thereof, shall be determined by arbitration administered by the International Centre for Dispute Resolution in accordance with its International Arbitration Rules.

Italiano:

Qualsiasi controversia o domanda derivante dal, o comunque relativa al presente contratto o al suo inadempimento, sarà risolta mediante arbitrato amministrato dall'ICDR (International Centre for Dispute Resolution) in conformità al suo Regolamento di Arbitrato Internazionale.

Le parti potranno inoltre considerare l'inserimento delle seguenti previsioni:

English:

- (a) "The number of arbitrators shall be (one or three)";
- (b) "The place of arbitration shall be (city and/or country)"; or

(c) "The language(s) of the arbitration shall be _____."

Italiano:

(c) "il numero di arbitri sarà (uno o tre)".

(d) "la sede dell'arbitrato sarà (città e/o paese)"; o

(e) "la lingua (le lingue) dell'arbitrato sarà (saranno) _____."

Pe una guida più completa sulla redazione delle clausole, si prega di fare riferimento al documento denominato *Guida per la redazione di clausole di risoluzione di controversie internazionali* nella sezione relativa alla redazione delle clausole al link **www.icdr.org**. All'atto di redigere una clausola o un accordo per la risoluzione delle controversie, le parti possono decidere di consultarsi con l'ICDR sulle possibili opzioni percorribili. Si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite alla sezione *Come instaurare un procedimento presso l'ICDR*.

Procedure Internazionali Accelerate

Le Procedure Accelerate forniscono alle parti una procedura arbitrale rapida e semplificata concepita per ridurre i tempi ed i costi dell'arbitrato.

Le Procedure Internazionali Accelerate si applicano in ogni caso in cui le domande attoree o le riconvenzionali dichiarate non eccedano il valore di USD 250.000,00 esclusi interessi e costi dell'arbitrato. Le parti possono anche accordarsi per utilizzare le Procedure Internazionali Accelerate in altri casi di qualsiasi valore.

Qualora le parti intendano adottare le Procedure Accelerate a prescindere dal valore della controversia, possono sottoscrivere il seguente accordo:

English:

Any controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach thereof, shall be determined by arbitration administered by the International Centre for Dispute Resolution in accordance with its International Expedited Procedures.

Italiano:

Qualsiasi controversia o domanda derivante dal, o comunque relativa al presente contratto o al suo inadempimento, sarà risolta mediante arbitrato

amministrato dall'International Centre for Dispute Resolution in conformità con le Procedure Internazionali Accelerate.

Le parti potranno inoltre considerare l'inserimento delle seguenti previsioni:

English:

- (a) "The place of arbitration shall be (city, [province or state], country)"; and
- (b) "The language(s) of the arbitration shall be _____."

Italiano:

- (a) "la sede dell'arbitrato sarà (città [provincia o stato] paese)"; o
- (b) "la lingua (le lingue) dell'arbitrato sarà (saranno) _____."

Caratteristiche delle Procedure Internazionali Accelerate:

- le Parti possono decidere di adottare le Procedure Accelerate ad altri casi qualunque valore essi abbiano;
- requisiti di presentazione delle domande esaustivi;
- procedura accelerata di nomina dell'arbitro con partecipazione della parte;
- nomine effettuate da una lista di arbitri esperti pronti a svolgere il proprio incarico in maniera accelerata;
- riunione preliminare a scopo preparatorio con l'arbitro che richiede la partecipazione delle parti e dei loro rappresentanti;
- presunzione che i casi di un valore fino a \$100.000,00 vengano decisi solo su base documentale;
- procedura accelerata e eventuali giorni di udienza limitati; e
- lodo emesso entro 30 giorni di calendario dalla chiusura dell'udienza o dalla data stabilita per il deposito delle ultime memorie delle parti.

Qualsiasi termine utilizzato al singolare nel Regolamento di Mediazione o di Arbitrato, come ad esempio, "parte", "attore" o "arbitro" si intende riferito altresì al plurale a seconda dei casi.

In caso di dubbi interpretativi la versione in lingua inglese del Regolamento è il testo ufficiale.

Come Instaurare un Procedimento presso l'ICDR

Le parti che intendono sottoporre una controversia all'International Centre for Dispute Resolution o all'American Arbitration Association, possono farlo via internet tramite AAWebFile® (File & Manage a Case) sul sito **www.adr.org**, via email oppure via fax. Per assistenza le parti possono contattare direttamente l'ICDR o qualsiasi ufficio dell'AAA.

Recapito Postale

International Centre for Dispute Resolution Case Filing Services
1101 Laurel Oak Road, Suite 100
Voorhees, NJ 08043
U.S.A.

AAWebFile: www.icdr.org

Indirizzo e-mail: casefiling@adr.org

Numero di telefono: +1 856.435.6401

Numero di fax: +1 212.484.4178

Numero verde negli Stati Uniti e in Canada: + 1 877.495.4185

Numero di fax negli Stati Uniti e in Canada: +1 877.304.8457

Ulteriori informazioni su questo Regolamento, possono essere ottenute visitando la pagina web dell'ICDR: **www.icdr.org** o contattando l'ICDR al numero: (+1) 212.484.4181

Regolamento di Mediazione Internazionale

1. Accordo delle Parti

1. Ove le parti si siano accordate per iscritto per sottoporre le controversie a un tentativo di conciliazione ai sensi del presente Regolamento di Mediazione Internazionale, ovvero abbiano optato per sottoporre le controversie internazionali attuali o future al servizio di conciliazione dell'International Centre for Dispute Resolution (ICDR), la divisione internazionale dell'American Arbitration Association (AAA) o dell'AAA senza indicare un regolamento particolare, si presume che abbiano inteso incorporare il presente Regolamento, nella versione in vigore al momento della presentazione della domanda di mediazione, nel loro accordo.
2. Le parti possono modificare di comune accordo qualsiasi parte di questo Regolamento ivi compresa, in via esemplificativa ma non esaustiva, la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione telefonicamente o attraverso altri strumenti elettronici o tecnici.

2. Avvio del Procedimento di Mediazione

1. Ciascuna delle parti di una controversia può iniziare un procedimento di mediazione sotto il patrocinio dell'ICDR presentando una domanda di mediazione presso uno qualsiasi degli uffici dell'ICDR o dell'AAA o presso i centri di amministrazione delle controversie, per telefono, e-mail, lettera o fax. La domanda di mediazione può anche essere presentata *online* tramite AAAWebFile all'indirizzo **www.icdr.org**.
2. La parte che promuove la mediazione deve contemporaneamente dare notizia della domanda all'altra parte o alle altre parti. La parte che ha avviato la procedura deve fornire le seguenti informazioni all'ICDR e all'altra parte o parti:
 - a. copia della clausola di mediazione inserita nel contratto tra le parti o dell'accordo di mediazione;
 - b. nomi, indirizzi postali, indirizzi e-mail e numeri di telefono di tutte le parti coinvolte nella controversia e degli eventuali rappresentanti nella mediazione;
 - c. una breve descrizione della natura della controversia e delle domande;
 - d. eventuali specifiche caratteristiche che il mediatore dovrebbe possedere.
3. Ove non ci sia nessun preesistente accordo o contratto con cui le parti abbiano deferito in mediazione controversie attuali o future sotto il patrocinio dell'ICDR, una parte può domandare all'ICDR di invitare l'altra parte a partecipare a una "mediazione per deferimento volontario". Al ricevimento di tale domanda, l'ICDR contatterà l'altra parte o parti coinvolte nella controversia e tenterà di ottenerne l'assenso a deferire la controversia in mediazione.

3. Rappresentanza

Ciascuna parte può essere rappresentata da soggetti selezionati dalla parte stessa, nel rispetto della legge applicabile. I nomi e gli indirizzi di tali soggetti devono essere comunicati per iscritto a tutte le parti e all'ICDR.

4. Nomina del Mediatore

Se le parti non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del mediatore e non hanno previsto nessun altro metodo di designazione, il mediatore sarà nominato con le seguenti modalità:

- a. a seguito della ricezione della domanda di mediazione, l'ICDR trasmetterà a ciascuna parte una lista di mediatori inserita nell'Albo dei Mediatori dell'ICDR. La parti sono invitate ad accordarsi sul nominativo di un mediatore presente nella lista a loro sottoposta e a comunicare all'ICDR l'esito del loro accordo;
- b. se le parti non riescono ad accordarsi sul nominativo di un mediatore, ciascuna parte deve cancellare i nomi non graditi all'interno della lista, numerare i nominativi rimanenti in ordine di preferenza e ritrasmettere la lista all'ICDR. Qualora una parte non ritrasmetta la lista entro il tempo specificato, tutti i mediatori della lista si riterranno graditi alla parte. Tra i mediatori che sono stati reciprocamente approvati dalle parti, e nel rispetto dell'ordine di preferenza reciprocamente indicato, l'ICDR sceglierà un nominativo cui affidare l'incarico di servire come mediatore;
- c. se le parti non riescono ad accordarsi su alcuno dei nominativi indicati nella lista, o se i mediatori graditi non sono in grado di svolgere l'incarico, o se per qualsiasi altra ragione la designazione non può essere effettuata fra i nominativi presenti nella lista, l'ICDR potrà procedere alla nomina individuando il mediatore tra gli altri membri dell'Albo dei Mediatori senza necessità di trasmettere ulteriori liste.

5. Imparzialità del Mediatore e Dovere di Comunicazione

1. Ai mediatori dell'ICDR è richiesto di sottostare agli *Standards di Condotta per Mediatori* ("*Model Standards of Conduct for Mediators*") in vigore al momento in cui il mediatore è nominato per una mediazione. In caso di conflitto tra gli *Standards* e una qualunque norma di questo *Regolamento di Mediazione*, si applicherà questo *Regolamento di Mediazione*. Gli *Standards* richiedono ai mediatori: (i) di rinunciare al tentativo di conciliazione qualora il mediatore non possa condurla in modo imparziale, e (ii) di rendere noti, non appena possibile, tutti i conflitti di interessi in essere o potenziali che è ragionevole ritenere siano noti al mediatore e che è ragionevole ritenere siano idonei a mettere in dubbio l'imparzialità del mediatore.

2. Prima di accettare l'incarico, ai mediatori dell'ICDR è richiesto di condurre una ragionevole indagine al fine di determinare se esistono fatti che una persona ragionevole potrebbe considerare come probabile fonte di un potenziale od effettivo conflitto di interessi per il mediatore. Ai mediatori dell'ICDR è richiesto di rendere nota qualsiasi circostanza che possa verosimilmente far presumere l'assenza di imparzialità o impedire la risoluzione della controversia tra le parti entro il lasso di tempo indicato dalle parti stesse. A seguito della ricezione di tali dichiarazioni, l'ICDR deve immediatamente comunicarle alle parti per le loro osservazioni.
3. Le parti possono, a seguito della ricezione della comunicazione circa l'esistenza di potenziali o effettivi conflitti di interesse del mediatore, rinunciare a contestarli e procedere con la mediazione. Nel caso in cui una parte non sia d'accordo con il fatto che il mediatore presti servizio, o nel caso in cui sia ragionevole ritenere che il conflitto di interessi del mediatore possa minare l'integrità della mediazione, il mediatore deve essere sostituito.

6. Sostituzione del Mediatore

Se un mediatore rinuncia o non può adempiere al suo incarico, l'ICDR designa un altro mediatore, salvo che le parti dispongano diversamente, ai sensi dell'Articolo 4.

7. Doveri e Responsabilità del Mediatore

1. Il mediatore deve condurre la mediazione nel rispetto del principio di autodeterminazione delle parti. L'autodeterminazione consiste nell'addivenire a una decisione volontaria e non obbligata ove ciascuna parte fa scelte libere e consapevoli tanto con riferimento alla procedura quanto al suo esito.
2. Il mediatore è autorizzato ad organizzare riunioni separate o senza convocare una delle parti ed a comunicare con le parti e/o coi loro rappresentanti, prima, durante e dopo qualsiasi incontro di mediazione programmato. Tali comunicazioni possono avvenire telefonicamente, per iscritto, via email, via internet, di persona o in qualsiasi altro modo.
3. Le parti sono invitate a scambiarsi tutti i documenti relativi alle domande proposte. Il mediatore può richiedere lo scambio di memorie su questioni, compresi gli interessi sottostanti e la storia dei negoziati tra le parti. Le informazioni che una parte preferisce mantenere riservate possono essere trasmesse al mediatore, se necessario, in una comunicazione separata.
4. Il mediatore non ha il potere di imporre alcun accordo alle parti, ma si limita a tentare di aiutare le stesse a trovare una soluzione soddisfacente della loro controversia. A sua discrezione, il mediatore può formulare proposte di accordo, scritte od orali, ad una parte in via riservata o, se le parti sono d'accordo, congiuntamente a tutte le parti.

5. Nel caso in cui non sia raggiunto un completo accordo su tutte o su alcune delle questioni controverse nell'ambito degli incontri di mediazione programmati, il mediatore può continuare a comunicare con le parti, per un certo periodo di tempo, nell'ambito di un persistente tentativo di facilitare il raggiungimento di un completo accordo.
6. Il mediatore non è il legale rappresentante di alcuna delle parti e non ha alcun rapporto fiduciario con alcuna di esse.

8. Responsabilità delle Parti

1. Le parti devono assicurare la presenza agli incontri di mediazione di propri rappresentanti muniti di poteri di transigere.
2. Prima e durante gli incontri di mediazione programmati, le parti e i loro rappresentanti devono profondere le loro migliori energie, secondo le circostanze, al fine di preparare e svolgere una mediazione utile e produttiva.

9. Riservatezza

Gli incontri di mediazione e le comunicazioni relative alla mediazione sono procedure riservate. Le parti e i loro rappresentanti possono assistere agli incontri di mediazione. Altre persone possono assistervi solo con il permesso delle parti e con il consenso del mediatore.

10. Confidenzialità

1. Salve diverse disposizioni della legge applicabile o diverso accordo delle parti, informazioni riservate comunicate al mediatore dalle parti o da altri partecipanti (testimoni) nel corso della mediazione, non possono essere divulgate dal mediatore. Il mediatore deve mantenere riservate tutte le informazioni ottenute durante la mediazione e tutti gli appunti, verbali o altri documenti ricevuti dal mediatore nell'espletamento del proprio incarico devono essere mantenuti riservati.
2. Il mediatore non può essere obbligato a rivelare i suddetti dati e informazioni o a testimoniare su fatti e circostanze relativi alla procedura di mediazione in qualsiasi procedimento contenzioso o giudiziale.
3. Le parti devono preservare la riservatezza della mediazione e non possono fare affidamento o produrre come mezzo di prova in procedimenti arbitrali, giudiziali o di altro tipo, se non in virtù di un loro accordo o perché imposto dalla legge applicabile:
 - a. opinioni manifestate o proposte effettuate da una parte o da altri partecipanti in relazione a una possibile transazione della controversia;
 - b. ammissioni fatte da una parte o da altri partecipanti nel corso della mediazione;

- c. proposte effettuate od opinioni manifestate dal mediatore; ovvero
- d. il fatto che una parte abbia o meno manifestato l'intenzione di aderire ad una proposta transattiva avanzata dal mediatore.

11. Divieto di Trascrizione Stenografica

Non ci deve essere traccia stenografica del procedimento di mediazione.

12. Conclusione della Mediazione

La mediazione si conclude:

- a. quando le parti abbiano sottoscritto un accordo transattivo; ovvero
- b. quando il mediatore dichiari per iscritto o oralmente che ulteriori sforzi per pervenire ad una conciliazione non contribuirebbero a risolvere la controversia tra le parti; ovvero
- c. quando tutte le parti dichiarino per iscritto o oralmente che il procedimento di mediazione è terminato; ovvero
- d. quando non vi sia stata alcuna comunicazione tra il mediatore e alcuna delle parti o i loro rappresentanti per i 21 giorni successivi alla conclusione dell'incontro di mediazione.

13. Esclusione di Responsabilità

Né l'ICDR né alcun mediatore può essere parte necessaria in procedimenti giudiziari relativi alla mediazione. Né l'ICDR né alcun mediatore è responsabile verso alcuna delle parti per errori, atti od omissioni in connessione a mediazioni condotte a norma del presente Regolamento.

14. Interpretazione e Applicazione del Regolamento

Il mediatore deve interpretare e applicare le disposizioni di questo Regolamento che pertengono ai doveri e alle responsabilità del mediatore. Le restanti disposizioni devono essere interpretate e applicate dall'ICDR.

15. Depositi

Salvo quanto diversamente disposto dal mediatore, l'ICDR richiede alle parti di depositare prima dell'incontro di mediazione le somme di denaro che, sentito il mediatore, ritenga necessarie per coprire i costi e le spese della mediazione e, al

termine della mediazione, fornisce alle parti un resoconto contabile e restituisce l'eventuale residuo.

16. Spese

Tutte le spese della mediazione, incluse le trasferte necessarie e le altre spese o costi del mediatore, devono essere sostenute dalle parti in pari misura, salvi diversi accordi tra di loro. Le spese dei partecipanti invitati alla mediazione dall'una o dall'altra parte devono essere sostenute dalla parte che ne ha richiesto la presenza.

17. Costi della Mediazione

PER LA VERSIONE IN VIGORE DELLO SCHEMA TARIFFARIO AMMINISTRATIVO, SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL SEGUENTE INDIRIZZO
www.icdr.org/feeschedule.

18. Lingua della Mediazione

Salvo diverso accordo tra le parti, la lingua della mediazione sarà la stessa dei documenti che contengono l'accordo di mediazione.

Regolamento di Arbitrato Internazionale

Articolo 1. Ambito di Applicazione del Regolamento

1. Qualora le parti si siano accordate per sottoporre le controversie ad arbitrato in conformità al presente Regolamento di Arbitrato Internazionale (“Regolamento”), ovvero per deferire in arbitrato una controversia internazionale all’*International Centre for Dispute Resolution (ICDR)* o all’*American Arbitration Association (AAA)* senza indicare un regolamento particolare, l’arbitrato si svolge in conformità al presente Regolamento nella versione in vigore al momento dell’instaurazione dell’arbitrato, fatte salve le modifiche che le parti abbiano adottato per iscritto. L’ICDR è l’Istituzione che amministra l’arbitrato ai sensi di questo Regolamento.
2. Il presente Regolamento disciplina l’arbitrato, salvo che le norme in esso contenute siano in conflitto con disposizioni inderogabili della legge applicabile all’arbitrato, nel qual caso queste ultime avranno la prevalenza.
3. Quando le parti si siano accordate per sottoporre le controversie ad arbitrato in conformità al presente Regolamento o per deferire in arbitrato una controversia internazionale all’ICDR o all’AAA, senza indicare un regolamento in particolare, autorizzano in tal modo l’ICDR ad amministrare l’arbitrato. Il presente Regolamento disciplina i doveri e le responsabilità dell’ICDR, una Sezione dell’AAA come Istituzione Arbitrale. L’Istituzione Arbitrale può fornire servizi sia attraverso uno qualsiasi dei suoi uffici di gestione delle controversie, sia attraverso le strutture dell’AAA o di istituzioni arbitrali con le quali l’ICDR o l’AAA abbiano accordi di collaborazione. I procedimenti arbitrali amministrati in base del presente Regolamento saranno amministrati solamente dall’ICDR o da un soggetto o organizzazione a ciò appositamente autorizzati dall’ICDR.
4. Salvo diverso accordo delle parti o salva diversa disposizione dell’Istituzione Arbitrale, le Procedure Internazionali Accelerate si applicano in ogni caso in cui le domande attoree o le riconvenzionali dichiarate non eccedano il valore di USD 250.000,00 esclusi interessi e costi dell’arbitrato. Le parti possono anche accordarsi per utilizzare le Procedure Internazionali Accelerate in altri casi. Le Procedure Internazionali Accelerate sono disciplinate dalle previsioni di cui agli Articoli E-1 – E-10 di questo Regolamento e da qualunque ulteriore previsione di questo Regolamento che non sia in conflitto con le Procedure Accelerate. Qualora nessuna delle domande principali o riconvenzionali di una parte ecceda il valore di USD 100.000,00 esclusi interessi, spese legali e altri costi dell’arbitrato, la controversia viene risolta su base esclusivamente documentale, a meno che l’arbitro ritenga necessaria un’udienza orale.

Inizio del Procedimento Arbitrale

Articolo 2. Domanda di Arbitrato

1. La parte che intende dare inizio all’arbitrato (“Attore”) deve, ai sensi dell’Articolo 10, inviare la Domanda di Arbitrato in forma scritta all’Istituzione

Arbitrale e contestualmente alla parte nei cui confronti essa viene proposta ("Convenuto"). L'Attore può altresì dare inizio all'arbitrato attraverso il sistema di deposito *online* dell'Istituzione Arbitrale reperibile al sito **www.icdr.org**.

2. L'Arbitrato si considera iniziato dalla data in cui l'Istituzione Arbitrale riceve la Domanda di Arbitrato.
3. La Domanda di Arbitrato deve contenere i seguenti elementi:
 - a. la richiesta di deferire la controversia in arbitrato;
 - b. i nomi, gli indirizzi, i numeri telefonici, i numeri di *fax* e gli indirizzi *email* delle parti e, se conosciuti, dei loro rappresentanti;
 - c. una copia dell'intera clausola compromissoria o della convenzione che vengono invocate e, nel caso in cui le domande siano proposte sulla base di più di una clausola compromissoria, una copia di ciascuna clausola compromissoria sulla cui base ogni domanda è proposta;
 - d. il riferimento ad ogni contratto dal quale o in relazione al quale sia insorta la controversia;
 - e. la descrizione della domanda e dei fatti sui quali essa si fonda;
 - f. i provvedimenti richiesti e il valore economico di ciascuna domanda; nonché
 - g. in via facoltativa, eventuali proposte, in linea con eventuali precedenti accordi intercorsi fra le parti, in merito alle modalità di nomina degli arbitri, al numero degli arbitri, al luogo dell'arbitrato, alla lingua, o lingue, dell'arbitrato e ad un'eventuale disponibilità a procedere ad un tentativo di conciliazione della controversia.
4. La Domanda di Arbitrato deve essere accompagnata dal versamento del relativo emolumento iniziale di registrazione.
5. A seguito del ricevimento della Domanda di Arbitrato, l'Istituzione Arbitrale contatta tutte le parti coinvolte nell'arbitrato e dà atto dell'inizio della procedura arbitrale.

Articolo 3. Memoria di risposta e Domanda riconvenzionale

1. Entro 30 giorni dall'inizio dell'arbitrato, il Convenuto deve comunicare all'Attore, alle altre parti ed all'Istituzione Arbitrale la propria Memoria di Risposta alla Domanda di Arbitrato, redatta in forma scritta.
2. Contemporaneamente alla comunicazione della propria Memoria di Risposta, il Convenuto può proporre domande riconvenzionali rientranti nell'ambito dell'accordo compromissorio o sollevare eccezioni di compensazione a cui l'Attore deve rispondere mediante invio, entro 30 giorni, al Convenuto, alle altre parti e all'Istituzione arbitrale di una Memoria di Risposta redatta in forma scritta.
3. La domanda riconvenzionale o l'eccezione di compensazione devono contenere gli stessi elementi previsti per la Domanda di Arbitrato ai sensi dell'Articolo 2 (3) e devono essere accompagnate dal versamento del relativo emolumento iniziale di registrazione.

4. Entro 30 giorni dall'inizio dell'arbitrato il Convenuto deve inviare all'Istituzione Arbitrale, all'Attore e alle altre parti una risposta in riferimento a eventuali proposte dell'Attore, non precedentemente concordate, o comunicare sue proposte, in linea con eventuali precedenti accordi intercorsi fra le parti, in merito alla designazione degli arbitri, al numero degli arbitri, al luogo dell'arbitrato, alla lingua o lingue dell'arbitrato e ad un'eventuale disponibilità a procedere ad un tentativo di conciliazione della controversia.
5. Il tribunale arbitrale o l'Istituzione Arbitrale, nel caso in cui il tribunale arbitrale non si sia ancora costituito, può prorogare i termini stabiliti in questo Articolo se ritiene detta proroga giustificata.
6. Il mancato invio di una Memoria di Risposta da parte del Convenuto non impedisce la prosecuzione dell'arbitrato.
7. In arbitrati con pluralità di parti, il Convenuto può proporre domande o sollevare eccezioni di compensazione contro qualunque altro Convenuto e l'Attore può proporre domande o sollevare eccezioni di compensazione contro qualunque altro Attore in conformità alle disposizioni di questo Articolo 3.

Articolo 4. Riunione Amministrativa

L'Istituzione Arbitrale può organizzare una riunione amministrativa con le parti ed i loro rappresentanti prima che il tribunale arbitrale si sia costituito per facilitare la discussione tra le parti e il raggiungimento di un accordo su questioni quali la designazione degli arbitri, il tentativo di conciliazione della controversia, l'efficiente svolgimento della procedura e qualunque altra questione di carattere amministrativo.

Articolo 5. Mediazione

Una volta scaduto il termine per l'invio di una Memoria di Risposta, l'Istituzione Arbitrale può invitare le parti a procedere ad un tentativo di conciliazione della lite in conformità al Regolamento di Mediazione Internazionale dell'ICDR. In qualsiasi fase del procedimento, le parti possono accordarsi per procedere ad un tentativo di conciliazione della lite in conformità al Regolamento di Mediazione Internazionale dell'ICDR. Salvo diverso accordo delle parti, la mediazione procede parallelamente all'arbitrato e il mediatore non potrà essere nominato come arbitro nel procedimento.

Articolo 6. Provvedimenti d'urgenza

1. La parte può richiedere un provvedimento d'urgenza prima della costituzione del tribunale arbitrale presentando all'istituzione arbitrale e a tutte le altre parti una richiesta scritta illustrativa della natura del provvedimento richiesto, delle ragioni di urgenza sulla cui base tale provvedimento viene richiesto e delle ragioni per le

quali la parte sarebbe legittimata ad ottenere il suddetto provvedimento. La richiesta deve essere presentata contestualmente o successivamente all'invio della Domanda di Arbitrato. Tale richiesta può essere inviata tramite *e-mail*, o nelle altre forme consentite dall'Articolo 10 e deve contenere una dichiarazione attestante che la domanda è stata comunicata a tutte le parti o indicare quanto fatto, in buona fede, al fine di comunicare detta richiesta a tutte le parti.

2. Entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta come previsto dall'Articolo 6(1), l'Istituzione Arbitrale nomina un arbitro unico per la fase d'urgenza. Prima di accettare la nomina, l'arbitro della fase d'urgenza prescelto deve comunicare all'Istituzione Arbitrale ogni circostanza che possa fare sorgere fondati dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza. Ogni contestazione circa la nomina dell'arbitro della fase d'urgenza deve essere effettuata entro un giorno lavorativo dalla comunicazione fatta alle parti, da parte dell'Istituzione Arbitrale, della nomina dell'arbitro della fase d'urgenza e delle circostanze eventualmente comunicate dall'arbitro della fase d'urgenza.
3. L'arbitro della fase d'urgenza deve, senza indugio e in ogni caso entro due giorni lavorativi dalla nomina, fissare un calendario per la valutazione della richiesta di concessione del provvedimento d'urgenza. Tale calendario deve prevedere per le parti un'opportunità di essere ascoltate e può prevedere che il procedimento si svolga a mezzo di conferenze telefoniche, video, scambio di dichiarazioni scritte, o altre modalità idonee, in alternativa allo svolgimento di udienze che prevedano la partecipazione personale delle parti. L'arbitro della fase d'urgenza è investito dei poteri del tribunale arbitrale ai sensi all'Articolo 19, compreso quello di decidere sulla propria competenza, e decide ogni controversia sull'applicabilità del presente Articolo.
4. L'arbitro della fase d'urgenza ha il potere di emanare ogni provvedimento cautelare provvisorio o conservativo che ritenga necessario, comprese ingiunzioni e misure per la protezione e conservazione della proprietà. Tali provvedimenti possono essere pronunciati nella forma di un lodo interlocutorio o di un'ordinanza. In entrambi i casi, l'arbitro della fase d'urgenza deve motivare le proprie decisioni. L'arbitro della fase d'urgenza può modificare o annullare il lodo interlocutorio o l'ordinanza. Qualunque lodo interlocutorio o ordinanza hanno gli stessi effetti di un provvedimento cautelare emesso ai sensi dell'Articolo 24 e sono vincolanti per le parti non appena pronunciati. Le parti si impegnano a dare esecuzione a tale lodo preliminare o ordinanza senza indugio.
5. Dopo la costituzione del tribunale arbitrale, l'arbitro della fase d'urgenza cessa le proprie funzioni. Una volta costituito, il tribunale arbitrale può riesaminare, modificare o annullare il lodo interlocutorio o l'ordinanza cautelare pronunciati dall'arbitro della fase d'urgenza. L'arbitro della fase d'urgenza non può far parte del tribunale arbitrale, salvo diverso accordo delle parti.
6. La concessione di lodi interlocutori o di ordinanze cautelari può essere subordinata alla prestazione di una adeguata cauzione da parte del richiedente.
7. La richiesta di provvedimenti cautelari presentata da una parte all'autorità giudiziaria non va considerata come incompatibile con il presente Articolo o con l'accordo compromissorio, e non costituisce rinuncia al diritto di adire gli arbitri.

8. Le questioni relative alle spese connesse alle richieste di provvedimenti di urgenza sono di competenza dell'arbitro della fase d'urgenza, fermo restando il potere del tribunale arbitrale di determinare la ripartizione di tali costi in modo definitivo.

Articolo 7. Chiamata in Arbitrato

1. La parte che intende chiamare in arbitrato un'altra parte deve inviare all'Istituzione Arbitrale la propria Domanda di Arbitrato nei confronti di quest'altra parte. Nessun'altra parte può essere chiamata in arbitrato dopo la nomina di un arbitro, salvo diverso accordo di tutte le parti, compresa la parte successivamente chiamata in arbitrato. La parte che intende chiamare in arbitrato un'altra parte deve indirizzare la Domanda di Arbitrato contestualmente alla parte chiamata in arbitrato e a tutte le altre parti. La data in cui l'Istituzione Arbitrale riceve la Domanda di Arbitrato segna l'inizio dell'arbitrato nei confronti della parte chiamata in arbitrato. Qualunque chiamata in arbitrato è soggetta alle disposizioni degli Articoli 12 e 19.
2. La Domanda di Arbitrato nei confronti della parte chiamata contiene gli stessi elementi previsti per la Domanda di Arbitrato ai sensi dell'Articolo 2(3) e dovrà essere accompagnata dal versamento del relativo emolumento iniziale di registrazione.
3. La parte chiamata in arbitrato deve inviare una Memoria di Risposta ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 3.
4. La parte chiamata in arbitrato può proporre domande, domande riconvenzionali o sollevare eccezioni di compensazione nei confronti di qualunque altra parte ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 3.

Articolo 8. Riunione di procedimenti arbitrali

1. Su istanza di parte, l'Istituzione Arbitrale può nominare un arbitro investito del potere di riunire in un unico arbitrato due o più procedimenti arbitrali pendenti ai sensi di questo Regolamento o di questo Regolamento e di altro regolamento arbitrale amministrato dall'AAA o dall'ICDR, nel caso in cui:
 - a. le parti hanno espressamente acconsentito alla riunione; o
 - b. tutte le domande e le domande riconvenzionali proposte nei procedimenti arbitrali pendenti si fondano sulla medesima convenzione arbitrale; o
 - c. le domande, le domande riconvenzionali o le eccezioni di compensazione proposte nei procedimenti arbitrali pendenti si fondano su più d'una convenzione arbitrale; le parti coinvolte nei suddetti procedimenti sono le stesse; le controversie dedotte nei diversi procedimenti sorgono dallo stesso rapporto giuridico; e l'arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati ritiene compatibili tra loro i diversi accordi arbitrali.

- 2.** L'arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati viene nominato secondo le seguenti modalità:
 - a.** L'Istituzione Arbitrale comunica alle parti per iscritto la sua intenzione di nominare un arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati e invita le parti ad accordarsi su una procedura per la nomina dell'arbitro investito di tale potere.
 - b.** Se le parti non si accordano, entro 15 giorni da tale comunicazione, su una procedura per la nomina dell'arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati, l'Istituzione Arbitrale provvede essa stessa alla nomina di un arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati.
 - c.** In mancanza di un accordo tra tutte le parti, non potrà essere nominato come arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati un soggetto nominato come arbitro in uno degli arbitrati pendenti oggetto di potenziale riunione ai sensi di questo Articolo.
 - d.** Le disposizioni degli Articoli 13 - 15 di questo Regolamento si applicano alla nomina dell'arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati.
- 3.** Nel decidere se riunire gli arbitrati, l'arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati deve confrontarsi con le parti, può sentire il tribunale arbitrale o i tribunali arbitrali e può tenere conto di tutte le circostanze rilevanti, tra cui:
 - a.** la legge applicabile;
 - b.** se uno o più arbitri siano stati nominati in più di uno degli arbitrati pendenti e, in questo caso, se sia stata nominata la stessa persona o persone differenti;
 - c.** lo stato di avanzamento degli arbitrati;
 - d.** se gli arbitrati implicino questioni di diritto e/o di fatto comuni; e
 - e.** se la riunione degli arbitrati sia funzionale agli interessi della giustizia e dell'efficienza.
- 4.** L'arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati può ordinare che uno o tutti gli arbitrati soggetti alla potenziale riunione siano sospesi nelle more di una decisione sulla richiesta di riunione degli arbitrati.
- 5.** Nel caso in cui venga disposta la riunione, gli arbitrati sono riuniti nell'arbitrato che è cominciato per primo, salvo diverso accordo di tutte le parti o che l'arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati decida diversamente.
- 6.** La decisione dell'arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati di riunire un arbitrato con uno o più arbitrati implica la rinuncia di ciascuna parte in questi arbitrati al diritto di nomina di un arbitro. L'arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati può revocare la nomina di qualunque arbitro e può designare uno dei tribunali precedentemente nominati a condurre e decidere il procedimento riunito. L'Istituzione Arbitrale deve, se necessario, provvedere ad integrare la nomina del tribunale arbitrale nel procedimento riunito. In mancanza di un accordo fra tutte le parti, l'arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati non può essere nominato nel procedimento riunito.

7. La decisione relativa alla riunione degli arbitrati, che non deve essere motivata, dovrà essere resa entro 15 giorni dalla data prevista per il deposito delle memorie finali relativamente alla questione della riunione dei procedimenti.

Articolo 9. Modifica o Integrazione delle Domande, delle Domande Riconvenzionali, o delle Difese

Ciascuna parte può modificare o integrare la propria domanda, la domanda riconvenzionale, l'eccezione di compensazione o le altre difese, a meno che il tribunale arbitrale consideri le suddette modifiche o integrazioni inopportune in ragione del ritardo con cui esse sono state proposte, del pregiudizio arrecato alle altre parti o di qualsiasi altra circostanza. Una parte non può modificare o integrare una domanda o una domanda riconvenzionale se tali modifiche o integrazioni non ricadono nell'ambito dell'accordo compromissorio. Il tribunale può consentire la modifica o l'integrazione fatta salva ogni decisione in merito ai costi del procedimento nel lodo e/o al versamento di un emolumento iniziale di registrazione come determinato dall'Istituzione Arbitrale.

Articolo 10. Notifiche e Comunicazioni

1. Salvo diverso accordo delle parti o diverso ordine del tribunale arbitrale, tutti gli avvisi e le comunicazioni scritte possono essere trasmessi attraverso qualunque mezzo che consenta la registrazione della loro trasmissione, ivi inclusa posta, corriere, fax o tramite altre forme scritte di comunicazione elettronica indirizzata alla parte o al suo rappresentante all'ultimo indirizzo conosciuto, o mediante consegna a mani proprie.
2. Al fine del computo dei termini ai sensi del presente Regolamento, essi decorrono dal giorno seguente a quello in cui l'avviso viene effettuato. Ove il termine dovesse scadere in un giorno ufficialmente festivo nel luogo di ricevimento, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Le festività ufficiali comprese nel periodo di computo del termine sono incluse nel conteggio di detto periodo.

Il Tribunale Arbitrale

Articolo 11. Numero degli Arbitri

Se le parti non si sono accordate sul numero degli arbitri, è nominato un arbitro unico, a meno che l'Istituzione Arbitrale non ritenga, in base ad una sua valutazione discrezionale, che sia opportuno designare un collegio composto da tre arbitri, in ragione dell'importanza e della complessità della controversia, o di altre circostanze rilevanti ad essa relative.

Articolo 12. Nomina degli Arbitri

1. Le parti possono accordarsi su qualsiasi procedura per la nomina degli arbitri dandone informazione all'Istituzione Arbitrale. In assenza di accordo delle parti sulla procedura di nomina, l'Istituzione Arbitrale può utilizzare il metodo della lista ICDR ai sensi dell'Articolo 12 (6).
2. Le parti possono convenire di nominare gli arbitri con o senza l'assistenza dell'Istituzione Arbitrale. Quando tali nomine vengono effettuate, le parti devono prendere in considerazione la disponibilità degli arbitri a svolgere il mandato e ne danno comunicazione all'Istituzione Arbitrale affinché possa essere trasmessa agli arbitri una Comunicazione di Nomina insieme a una copia del presente Regolamento.
3. Se entro 45 giorni dall'inizio dell'arbitrato le parti non si sono accordate sulle modalità di nomina dell'arbitro (o degli arbitri) o non si sono accordate comunque per la designazione dell'arbitro (o degli arbitri), l'Istituzione Arbitrale, su richiesta scritta di una delle parti, nomina l'arbitro (o gli arbitri). Ove le parti si siano accordate su una procedura di nomina dell'arbitro (o degli arbitri), ma le relative nomine non siano state effettuate entro i termini previsti da detta procedura, l'Istituzione Arbitrale, su richiesta scritta di una delle parti, provvede ad espletare tutti gli adempimenti previsti da detta procedura che non siano stati ancora effettuati.
4. Nell'effettuare tali nomine l'Istituzione Arbitrale, dopo aver sollecitato un confronto con le parti, si adopera per nominare gli arbitri più adatti, prendendo in considerazione la loro disponibilità a svolgere il mandato. Su richiesta di una delle parti o di propria iniziativa, l'Istituzione Arbitrale può nominare arbitri di nazionalità diversa da quella delle parti.
5. Se le parti dell'arbitrato sono più di due, l'Istituzione Arbitrale può nominare tutti gli arbitri salvo che, entro 45 giorni dall'inizio dell'arbitrato, le parti non si siano accordate diversamente.
6. Se le parti non hanno nominato l'arbitro o gli arbitri e non si sono accordate su alcun'altra procedura di nomina, l'Istituzione Arbitrale, in base ad una sua valutazione discrezionale, può nominare l'arbitro o gli arbitri secondo la modalità che segue utilizzando il metodo della lista dell'ICDR. L'Istituzione Arbitrale trasmette contestualmente a ciascuna parte un'identica lista di nominativi perché vengano valutati per il possibile ruolo di arbitro o arbitri. La parti sono invitate ad accordarsi sul nominativo di un arbitro o degli arbitri di cui alla lista loro presentata e a comunicare all'Istituzione Arbitrale l'esito del loro accordo; se, dopo la ricezione della lista, le parti non riescono ad accordarsi sul nominativo di un arbitro o degli arbitri, ciascuna parte ha 15 giorni dalla data in cui è avvenuta la trasmissione della lista per cancellare i nominativi non graditi, ordinare i nominativi rimanenti in ordine di preferenza e ritrasmettere la lista all'Istituzione Arbitrale. Le parti non hanno l'obbligo di scambiarsi le liste con l'ordine di preferenza. Qualora una parte non ritrasmetta la lista entro il lasso di tempo specificato, tutti i nominativi proposti si riterranno accettabili. Tra i nominativi approvati contenuti nelle liste dalle parti, e nel rispetto dell'ordine di preferenza reciprocamente indicato, l'Istituzione Arbitrale propone l'incarico ad un arbitro o agli arbitri; se le

parti non riescono ad accordarsi su alcuno dei nominativi indicati nella lista, o se gli arbitri graditi non possono o non sono disposti ad accettare l'incarico, o se per qualsiasi altra ragione la designazione non può essere effettuata in base alle liste prodotte, l'Istituzione Arbitrale ha il potere di procedere alla nomina senza necessità di trasmettere ulteriori liste. L'Istituzione Arbitrale designa, se necessario, il presidente del tribunale arbitrale confrontandosi con il tribunale arbitrale.

7. La nomina di un arbitro ha effetto dal momento in cui l'Istituzione Arbitrale riceve la Comunicazione di Nomina completata e sottoscritta dall'arbitro.

Articolo 13. Imparzialità e Indipendenza dell'Arbitro

1. Gli arbitri che agiscono in base al presente Regolamento devono essere imparziali e indipendenti e devono agire in conformità alle condizioni previste nella Comunicazione di Nomina fornita dall'Istituzione Arbitrale.
2. Dopo aver accettato la nomina, l'arbitro deve firmare la Comunicazione di Nomina fornita dall'Istituzione Arbitrale dichiarando di essere disponibile a svolgere il mandato e di essere imparziale ed indipendente. L'arbitro deve comunicare qualsiasi circostanza che possa dare luogo a fondati dubbi circa la sua imparzialità o indipendenza e qualsiasi altro fatto rilevante che l'arbitro intenda portare all'attenzione delle parti.
3. Ove, in qualsiasi momento nel corso dell'arbitrato, dovessero emergere circostanze che possano dare luogo ai suddetti dubbi, l'arbitro o la parte devono prontamente darne informazione a tutte le parti e all'Istituzione Arbitrale. Ricevuta questa informazione dall'arbitro o da una delle parti, l'Istituzione Arbitrale ne dà comunicazione a tutte le parti e al tribunale arbitrale.
4. La suddetta comunicazione da parte di un arbitro o di una parte non indica necessariamente che l'arbitro o la parte ritengano che le circostanze comunicate diano luogo a fondati dubbi circa l'imparzialità o indipendenza dell'arbitro.
5. La mancata comunicazione, ad opera di una parte, di circostanze che possano dare luogo a fondati dubbi circa l'imparzialità o indipendenza dell'arbitro entro un congruo lasso di tempo da quando la parte sia venuta a conoscenza di tali circostanze, costituisce una rinuncia al diritto di ricusare l'arbitro sulla base di quelle circostanze.
6. Né le parti né i rispettivi rappresentanti possono avere contatti, in assenza delle altre parti, con gli arbitri o con i candidati al ruolo di arbitro di parte, su questioni relative alla controversia, se non al fine di fornire al candidato informazioni di carattere generale sulla natura della controversia e sul procedimento previsto e per discutere delle qualifiche, della disponibilità o imparzialità e dell'indipendenza del candidato o per discutere dell'adeguatezza dei candidati per il ruolo di presidente del tribunale arbitrale, se le parti o gli arbitri di parte debbono partecipare a tale nomina. Né le parti né i loro rappresentanti possono comunicare, in assenza delle altre parti, su questioni relative alla controversia con candidati al ruolo di presidente del tribunale arbitrale.

Articolo 14. Ricusazione di un Arbitro

1. Una parte può ricusare un arbitro ove sussistano circostanze che diano luogo a fondati dubbi circa la sua imparzialità o indipendenza. Una parte deve inviare un'istanza scritta di ricusazione all'Istituzione Arbitrale entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della nomina dell'arbitro, o entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze che sono alla base dell'istanza di ricusazione. L'istanza di ricusazione deve indicare per iscritto le ragioni della ricusazione. La parte non deve inviare l'istanza di ricusazione ad alcun membro del tribunale arbitrale.
2. Dopo aver ricevuto tale istanza di ricusazione, l'Istituzione Arbitrale provvede a comunicarla all'altra parte, dando a quest'ultima l'opportunità di replicare. L'Istituzione Arbitrale non deve inviare l'istanza di ricusazione ad alcun membro del tribunale arbitrale, ma deve informare il tribunale arbitrale di aver ricevuto un'istanza di ricusazione, senza specificare la parte che l'ha proposta. L'Istituzione Arbitrale può informare l'arbitro ricusato della ricusazione e chiedere informazioni relative alla ricusazione all'arbitro ricusato. Ove un arbitro sia stato ricusato da una parte, l'altra parte può dichiararsi d'accordo e accettare la ricusazione e, se vi è accordo, l'arbitro deve rinunciare al mandato. L'arbitro ricusato, dopo essersi consultato con l'Istituzione Arbitrale, può rinunciare al mandato anche in assenza di tale accordo. In nessun caso la rinuncia al mandato implica riconoscimento della fondatezza dei motivi di ricusazione.
3. Se l'altra parte non concorda sulla ricusazione o l'arbitro ricusato non rinunci al mandato, l'Istituzione Arbitrale decide a sua discrezione in merito all'istanza di ricusazione.
4. L'Istituzione Arbitrale, di sua iniziativa, può sostituire un arbitro per mancato adempimento dei suoi obblighi.

Articolo 15. Sostituzione di un Arbitro

1. Se un arbitro rinuncia al mandato, è incapace di adempiere agli obblighi di un arbitro, o viene sostituito per qualsiasi motivo e la posizione diviene vacante, viene nominato un sostituto ai sensi dell'Articolo 12, salvo diverso accordo delle parti.
2. Se un arbitro viene nominato in sostituzione di un altro, ai sensi del presente Articolo, salvo diverso accordo delle parti il tribunale arbitrale determina a sua discrezione se tutto o parte del procedimento debba essere ripetuto.
3. Se un arbitro membro di un collegio arbitrale formato da tre arbitri non partecipa all'arbitrato per ragioni differenti da quelle indicate nell'Articolo 15(1), gli altri due arbitri, a loro discrezione, hanno la facoltà di proseguire l'arbitrato e possono emanare qualsiasi decisione, provvedimento, ordinanza o lodo, nonostante la mancata partecipazione del terzo arbitro. Nel decidere se continuare l'arbitrato o rendere una qualunque decisione, provvedimento, ordinanza o lodo senza la partecipazione di un arbitro, gli altri due arbitri devono tenere in considerazione lo stato d'avanzamento dell'arbitrato, il motivo eventualmente addotto dal terzo arbitro per la sua mancata partecipazione e qualsiasi altro elemento che

considerino appropriato per il caso di specie. Nel caso in cui gli altri due arbitri decidano di non continuare l'arbitrato senza la partecipazione del terzo arbitro, l'Istituzione Arbitrale, una volta ottenuta prova sufficiente di tale circostanza, dichiara vacante l'incarico e un sostituto deve essere nominato ai sensi dell'Articolo 12, salvo diverso accordo delle parti.

Disposizioni Generali

Articolo 16. Rappresentanza

Le parti possono farsi rappresentare in arbitrato da persone di loro scelta. I nomi, gli indirizzi, i numeri telefonici, i numeri di fax e gli indirizzi email dei rappresentanti devono essere comunicati per iscritto alle altre parti e all'Istituzione Arbitrale. Salvo che non sia disposto diversamente dall'Istituzione Arbitrale, una volta che il tribunale arbitrale si è costituito, le parti o i loro rappresentanti possono comunicare per iscritto direttamente con il tribunale arbitrale inviando in simultanea copia delle comunicazioni all'altra parte e, salvo che non sia stato disposto diversamente dall'Istituzione Arbitrale, all'Istituzione Arbitrale. La condotta dei rappresentanti delle parti deve essere conforme alle linee guida emanate dall'ICDR.

Articolo 17. Sede dell'Arbitrato

1. Qualora le parti non si accordino sulla sede dell'arbitrato entro la data stabilita dall'Istituzione Arbitrale, l'Istituzione Arbitrale può inizialmente determinare la sede dell'arbitrato, fatta salva la facoltà del tribunale arbitrale di determinare in modo definitivo tale sede entro 45 giorni dalla sua costituzione.
2. Il tribunale arbitrale può riunirsi in qualsiasi luogo che ritenga opportuno per qualsiasi motivo, ivi incluso condurre udienze, tenere riunioni, ascoltare testimoni, ispezionare proprietà o documenti o deliberare e l'arbitrato, se condotto in luogo diverso rispetto alla sede dell'arbitrato, si deve considerare come svolto presso la sede dell'arbitrato e qualsiasi lodo deve considerarsi come emesso presso la sede dell'arbitrato.

Articolo 18. Lingua dell'Arbitrato

Se le parti non si sono accordate diversamente, la lingua (o lingue) dell'arbitrato è (sono) quella (e) dei documenti che contengono l'accordo compromissorio, fatta salva la facoltà del tribunale arbitrale di decidere altrimenti. Il tribunale arbitrale può ordinare che qualsiasi documento prodotto in una lingua diversa sia accompagnato da una traduzione nella lingua (o lingue) dell'arbitrato.

Articolo 19. Competenza Arbitrale

1. Il tribunale arbitrale ha il potere di decidere sulla sussistenza della propria competenza, ivi compresa qualsiasi eccezione relativa all'esistenza, ambito di applicazione o validità dell'accordo compromissorio o degli accordi compromissori, o alla questione se tutte le domande, domande riconvenzionali ed eccezioni di compensazione proposte nell'arbitrato possano essere decise nell'ambito di un medesimo procedimento.
2. Il tribunale arbitrale ha il potere di decidere sull'esistenza o validità di un contratto nel quale sia contenuta una clausola arbitrale. Detta clausola deve essere considerata come un accordo indipendente dalle altre clausole del contratto. L'eventuale declaratoria di invalidità o nullità del contratto da parte del tribunale arbitrale non comporta, di per sè, l'invalidità della clausola arbitrale.
3. Una parte deve eccepire l'incompetenza del tribunale arbitrale o l'inammissibilità di una domanda, di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di compensazione entro e non oltre la proposizione della propria Memoria di Risposta alla domanda o alla domanda riconvenzionale o all'eccezione di compensazione che dia luogo all'eccezione, ai sensi dell'Articolo 3. Il tribunale arbitrale può prorogare tale termine e può decidere sulle eccezioni di cui al presente Articolo in via preliminare o nel lodo definitivo.
4. Le questioni relative alla competenza del tribunale sollevate prima della costituzione di quest'ultimo non impediscono all'Istituzione Arbitrale di procedere con l'amministrazione del procedimento e dovranno essere deferite, per la loro risoluzione, al tribunale arbitrale una volta costituito.

Articolo 20. Svolgimento dei Procedimenti

1. Nel rispetto del presente Regolamento, il tribunale arbitrale può condurre l'arbitrato nella maniera che ritiene più opportuna, assicurando il pari trattamento delle parti, il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa.
2. Il tribunale arbitrale gestisce il procedimento in maniera tale da agevolare una rapida risoluzione della controversia. Il tribunale può, subito dopo la sua costituzione, condurre una riunione preliminare con le parti al fine di organizzare, pianificare e concordare modalità che agevolino il successivo svolgimento del procedimento, inclusa la fissazione di termini per lo scambio delle memorie delle parti. Nello stabilire le modalità di svolgimento della procedura, il tribunale arbitrale e le parti possono avvalersi di strumenti tecnologici, incluse le comunicazioni elettroniche, al fine di incrementare l'efficiente ed economico svolgimento della procedura.
3. Il tribunale arbitrale può decidere questioni preliminari, disporre la separazione in più procedimenti, fissare l'ordine di acquisizione delle prove, non ammettere testimonianze ridondanti o irrilevanti o altre prove e indirizzare le parti a concentrare le rispettive difese su questioni la cui risoluzione possa condurre ad una decisione integrale o parziale della controversia.

4. In qualsiasi momento nel corso del procedimento il tribunale arbitrale può ordinare alle parti la produzione di documenti, allegati o altri mezzi di prova che ritenga necessari o appropriati. Salvo diverso accordo per iscritto delle parti, il tribunale deve applicare l'Articolo 21.
5. I documenti o le informazioni presentate al tribunale arbitrale da una delle parti devono essere contestualmente trasmesse dalla stessa a tutte le parti e, a meno che non sia disposto diversamente dall'Istituzione Arbitrale, all'Istituzione Arbitrale.
6. Il tribunale arbitrale determina l'ammissibilità, la pertinenza, la rilevanza e l'efficacia delle prove presentate dalle parti.
7. Le parti devono adoperarsi per evitare inutili ritardi e il sostenimento di spese non necessarie in relazione all'arbitrato. Il tribunale arbitrale può ripartire i costi, trarre argomenti di prova contraria e adottare tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie per garantire l'efficienza e il corretto svolgimento dell'arbitrato.

Articolo 21. Scambio di Informazioni

1. Il tribunale arbitrale deve assicurare che lo scambio di informazioni fra le parti avvenga nella maniera più efficiente ed economica possibile. Il Tribunale e le parti devono adoperarsi per evitare inutili ritardi e il sostenimento di spese non necessarie e allo stesso tempo evitare sorprese, garantire il pari trattamento delle parti e salvaguardare il diritto di ciascuna parte ad esercitare in maniera soddisfacente il proprio diritto di azione e di difesa.
2. Le parti potranno fornire al tribunale la loro opinione relativamente al livello di scambio di informazioni che considerano appropriato nel caso specifico, rimanendo comunque in capo al tribunale l'autorità di decidere in maniera definitiva sulla questione. E' fatta salva la facoltà delle parti di disapplicare le norme del presente Articolo mediante accordo scritto e dopo essersi consultate con il Tribunale.
3. Ogni parte dovrà produrre tutti i documenti che intende utilizzare in base ad un calendario il cui contenuto è determinato dal tribunale.
4. Il Tribunale potrà, su istanza di parte, richiedere ad una parte di mettere a disposizione di un'altra parte documenti che la parte richiedente non possa reperire altrimenti, di cui si possa ragionevolmente ritenere l'esistenza e che siano pertinenti e rilevanti per la decisione della controversia. La richiesta di produzione documentale dovrà contenere una descrizione degli specifici documenti o delle categorie di documenti di cui si intende prendere visione, unitamente ad una spiegazione circa la loro pertinenza e rilevanza ai fini della decisione della controversia.
5. Il tribunale, a fronte di eccezioni di riservatezza tecnica o commerciale, potrà subordinare lo scambio di informazioni all'assunzione di misure appropriate finalizzate alla tutela di tale riservatezza.
6. Nel caso in cui i documenti che devono essere scambiati siano in formato elettronico, la parte in possesso di questi documenti potrà renderli disponibili nella forma più conveniente ed economica (ad esempio in forma cartacea)

per essa, a meno che il tribunale non rilevi, su istanza di parte, che vi sia la necessità di rendere accessibili quei documenti in una forma diversa. Le richieste rivolte a prendere visione di documenti in formato elettronico dovranno essere dettagliate e formulate in modo tale da rendere la ricerca dei suddetti documenti il più economica possibile. Il tribunale potrà disporre strumenti di testing volti a focalizzare e limitare la ricerca.

7. Su istanza di parte, il tribunale potrà richiedere ad una parte, dando congruo preavviso, di consentire l'ispezione di luoghi o di oggetti rilevanti.
8. Nel risolvere controversie che si riferiscano a scambi di informazioni anteriori alle udienze, il tribunale dovrà chiedere alla parte che fa richiesta di determinati documenti, di giustificare il tempo e le spese che potrebbero derivare dalla sua richiesta. Il Tribunale potrà subordinare l'accoglimento di tale richiesta al previo pagamento parziale o totale dei relativi costi da parte del soggetto che abbia avanzato la relativa domanda. Il Tribunale potrà anche allocare tra le parti i costi per l'ottenimento di determinate informazioni a mezzo di ordinanza o in un lodo.
9. Nel caso in cui una parte non esegua un ordine di scambio delle informazioni, il Tribunale potrà desumerne argomenti di prova contraria e potrà tenerne conto al momento della decisione circa l'allocazione dei costi.
10. Le deposizioni, gli interrogatori e le richieste di ammissione formulate in vista di un loro utilizzo nel sistema giuridico statunitense sono procedure in linea di principio non adatte per l'ottenimento di informazioni nell'ambito di un arbitrato amministrato sulla base di questo Regolamento.

Articolo 22. Segreto Professionale

Il tribunale arbitrale tiene conto dei principi applicabili in materia di segreto professionale, quali quelli che riguardano la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente. Quando le parti, i loro consulenti o i loro documenti sono soggetti, in base alla legge applicabile, a normative differenti, il Tribunale dovrà cercare, per quanto possibile, di applicare la stessa normativa a tutte le parti, accordando preferenza alle regole che forniscano il più alto livello di tutela.

Articolo 23. Udienza

1. Il tribunale arbitrale comunica alle parti con congruo preavviso la data, l'ora e il luogo di ogni udienza.
2. Almeno 15 giorni prima delle udienze, ciascuna parte è tenuta a fornire al tribunale arbitrale e alle altre parti i nominativi e gli indirizzi dei testi che intende presentare, l'oggetto della loro testimonianza e le lingue nelle quali tali testimoni renderanno la propria testimonianza.
3. Il tribunale arbitrale determina le modalità secondo cui i testi sono interrogati e chi deve essere presente durante l'esame dei testi.

4. Salvo diverso accordo fra le parti o salvo quanto diversamente stabilito dal tribunale, la prova per testimoni può essere presentata nella forma di dichiarazioni scritte sottoscritte dagli stessi. In conformità con un calendario fissato dal tribunale arbitrale, ciascuna parte comunica al tribunale arbitrale e alle altre parti i nominativi dei testimoni che hanno presentato una dichiarazione scritta e di cui richiede l'esame. Il Tribunale può richiedere a qualsiasi testimone di comparire all'udienza. Se un testimone la cui comparizione è stata richiesta non si presenta senza fornire una giustificazione ritenuta adeguata dal tribunale, il tribunale può non prendere in considerazione le dichiarazioni scritte di quel testimone.
5. Il tribunale può disporre che i testimoni siano esaminati attraverso modalità che non richiedano la loro presenza fisica all'udienza.
6. Le udienze sono riservate a meno che le parti non decidano diversamente o che la legge disponga il contrario.

Articolo 24. Provvedimenti Cautelari

1. Su istanza della parte interessata, il tribunale arbitrale può ordinare o concedere tutti i provvedimenti cautelari o conservativi che ritiene necessari, comprese ingiunzioni e provvedimenti per la protezione o conservazione di beni.
2. Tali provvedimenti cautelari possono essere adottati nella forma di un'ordinanza o di lodo interlocutorio e il tribunale arbitrale può richiedere la prestazione di una garanzia per i costi di detti provvedimenti.
3. La richiesta di provvedimenti cautelari avanzata da una parte all'autorità giudiziaria non è incompatibile con l'accordo compromissorio, e non costituisce una rinuncia al diritto di adire gli arbitri.
4. Il tribunale arbitrale può disporre, a propria discrezione, la ripartizione delle spese per le richieste di provvedimenti cautelari in una qualunque ordinanza o lodo interlocutorio o nel lodo definitivo.
5. Una richiesta di provvedimento cautelare avanzata prima della costituzione del tribunale arbitrale può essere proposta ai sensi dell'Articolo 6.

Articolo 25. Consulenti tecnici Nominati dal Tribunale Arbitrale

1. Il tribunale arbitrale, dopo essersi consultato con le parti, può nominare uno o più consulenti tecnici indipendenti affinché redigano relazione scritta su questioni sollevate dal tribunale arbitrale e comunicate alle parti.
2. Le parti devono fornire al consulente tutte le informazioni rilevanti o mettere a sua disposizione per un eventuale esame ogni rilevante documento o bene il cui consulente faccia richiesta. Ogni controversia tra una parte e il consulente in relazione alla rilevanza delle informazioni o dei beni richiesti è decisa dal tribunale arbitrale.
3. Ricevuta la relazione del consulente, il tribunale arbitrale invia copia della stessa a tutte le parti e dà loro l'opportunità di esprimere per iscritto i loro commenti sulla

relazione. La parte può esaminare qualsiasi documento sul quale il consulente si sia basato per redigere la relazione.

4. A richiesta di una qualunque delle parti, il tribunale arbitrale deve dare alle parti l'opportunità di chiedere chiarimenti al consulente in un'udienza. A tale udienza le parti possono presentare propri consulenti affinché si esprimano in merito alle questioni controverse.

Articolo 26. Mancata Risposta, Assenza od Omissione di una Parte

1. Se una delle parti non invia la propria Memoria di Risposta ai sensi dell'Articolo 3 il tribunale arbitrale è comunque autorizzato a procedere con l'arbitrato.
2. Se una delle parti, debitamente informata ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, non compare ad un'udienza senza fornire adeguata giustificazione, il tribunale arbitrale può procedere con l'udienza.
3. Se una delle parti, debitamente invitata a produrre mezzi di prova o a compiere qualsiasi altro atto del procedimento, omette di attivarsi entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale senza fornire adeguata giustificazione, il tribunale arbitrale può pronunciare il lodo basandosi esclusivamente sulle prove di cui dispone.

Articolo 27. Chiusura dell'udienza

1. Il tribunale arbitrale può chiedere alle parti se intendono presentare ulteriori allegazioni e in caso di risposta negativa, ovvero ove consideri che gli elementi a sua disposizione siano sufficienti, può dichiarare la chiusura dell'udienza.
2. Il tribunale arbitrale ha piena discrezionalità nel decidere l'eventuale riapertura del procedimento sia d'ufficio o su richiesta di una delle parti in qualsiasi momento prima della pronuncia del lodo.

Articolo 28. Rinuncia a Sollevare Eccezioni

La parte che è a conoscenza di violazioni di una qualunque disposizione o di un requisito del presente Regolamento o della clausola compromissoria che non sono stati rispettati e continui la procedura arbitrale senza sollevare tempestiva eccezione per iscritto, rinuncia al diritto di contestare tali violazioni in un momento successivo.

Articolo 29. Lodi, Ordinanze, Decisioni e Provvedimenti

1. Oltre a rendere un lodo definitivo, il tribunale arbitrale può rendere lodi provvisori, interlocutori, parziali, nonché ordinanze, decisioni e provvedimenti.
2. Qualora il tribunale arbitrale sia composto da più di un arbitro, i lodi, le ordinanze, le decisioni o i provvedimenti vengono deliberati a maggioranza degli arbitri.

3. Se le parti o il tribunale arbitrale lo autorizzano, il presidente del tribunale può pronunciare ordinanze, decisioni o provvedimenti su questioni procedurali, ivi incluso lo scambio di informazioni, soggetti a revisione da parte del tribunale arbitrale.

Articolo 30. Termine, forma ed effetti del lodo

1. I lodi sono emessi per iscritto dal tribunale arbitrale e sono definitivi e vincolanti per le parti. Il tribunale arbitrale deve adoperarsi per deliberare e redigere il lodo il prima possibile dopo l'udienza. Salvo quanto diversamente disposto dalle parti, specificato dalla legge o disposto dall'Istituzione Arbitrale, il lodo finale deve essere emesso entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura dell'udienza. Le parti si impegnano a conformarsi a quanto statuito dal lodo senza ritardo e, in mancanza di diverso accordo, rinunciano irrevocabilmente ad ogni forma di appello, revisione o ricorso ai tribunali statali o qualunque altra autorità giudiziaria, nella misura in cui tale rinuncia possa essere validamente compiuta. Il tribunale arbitrale deve indicare i motivi a fondamento del lodo, a meno che le parti abbiano concordato che non vi è bisogno di motivazione.
2. Il lodo deve essere sottoscritto dall'arbitro o dagli arbitri e deve indicare la data in cui il lodo è stato reso e la sede dell'arbitrato ai sensi dell'Articolo 17. Qualora il tribunale arbitrale sia composto da più di un arbitro e uno di questi non sottoscriva il lodo, il lodo deve contenere o deve essere accompagnato dall'indicazione delle ragioni per cui tale sottoscrizione non è stata apposta.
3. Un lodo può essere reso pubblico solo con il consenso di tutte le parti o se richiesto dalla legge, salva la facoltà per l'Istituzione Arbitrale di pubblicare, o rendere altrimenti accessibili al pubblico, lodi, ordinanze, decisioni e provvedimenti selezionati, che siano divenuti di pubblico dominio nel corso del procedimento di esecuzione o per altre ragioni e, salvo diverso accordo delle parti, l'istituzione arbitrale può pubblicare, o rendere altrimenti accessibili al pubblico, lodi, ordinanze, decisioni e provvedimenti selezionati, che siano stati modificati in modo da occultare il nome delle parti, o altri dettagli che possano consentirne l'identificazione.
4. Il lodo può essere trasmesso in bozza dal tribunale arbitrale all'Istituzione Arbitrale. Copia del lodo è inviata alle parti dall'istituzione arbitrale.
5. Se la legge applicabile richiede che il lodo sia depositato o registrato, il tribunale arbitrale si adopera a che tale adempimento venga effettuato. E' responsabilità delle parti portare l'esistenza di tali requisiti o di altri requisiti procedurali previsti dall'ordinamento della sede dell'arbitrato all'attenzione del tribunale arbitrale.

Articolo 31. Leggi Applicabili e Provvedimenti

1. Il tribunale arbitrale applica il diritto sostanziale o le norme di diritto concordate dalle parti come applicabili alla controversia. In mancanza di tale accordo, il tribunale arbitrale applica la legge (o le leggi) o le norme di diritto che considera appropriate.

2. Negli arbitrati relativi alla materia contrattuale, il tribunale arbitrale decide in conformità alle previsioni del contratto e tiene conto degli usi commerciali applicabili al contratto.
3. Il tribunale arbitrale non può prendere decisioni nella veste di amichevole compositore o secondo equità salvo che le parti lo abbiano espressamente a ciò autorizzato.
4. Il lodo indica i valori monetari nella valuta o nelle valute del contratto, salvo che il tribunale arbitrale non consideri che un'altra valuta sia più appropriata. Inoltre il tribunale arbitrale può determinare gli interessi, semplici o composti, maturati prima e dopo l'emissione del lodo nel modo considerato più appropriato, tenendo in considerazione il contratto e la legge applicabile e/o le leggi applicabili.
5. Salvo diverso accordo delle parti, queste rinunciano a qualsiasi diritto a danni punitivi, esemplari o ad altri simili danni, a meno che la legge applicabile e/o le leggi applicabili non dispongano che i danni risarcitori siano aumentati in maniera specifica. Questa disposizione non si applica alla decisione con cui ad una parte vengono compensati i costi dell'arbitrato in ragione della condotta inappropriata nel corso dell'arbitrato dell'altra parte.

Articolo 32. Transazione e Altre Cause di Chiusura del Procedimento

1. Se le parti stipulano una transazione prima della pronuncia del lodo finale, il tribunale arbitrale pone fine all'arbitrato e, se tutte le parti lo richiedono, può recepire la transazione nella forma di un lodo concordato. Il tribunale arbitrale non è obbligato a motivare tale lodo.
2. Se il proseguimento dell'arbitrato diviene inutile o impossibile per la mancata effettuazione dei versamenti anticipati richiesti dall'Istituzione Arbitrale, l'arbitrato può essere sospeso o concluso ai sensi dell'Articolo 36(3).
3. Se il proseguimento dell'arbitrato diventa inutile o impossibile per una qualunque altra ragione diversa da quelle menzionate nei Paragrafi 1 e 2 di questo Articolo, il tribunale arbitrale deve informare le parti della propria intenzione di concludere l'arbitrato. Il tribunale arbitrale emette quindi una ordinanza con cui dispone la conclusione dell'arbitrato, salvo che una delle parti non si opponga sollevando obiezioni giustificate.

Articolo 33. Interpretazione o Correzione del lodo

1. Entro 30 giorni dal ricevimento di un lodo, una parte, comunicandolo alle altre, può richiedere al tribunale arbitrale di interpretare il lodo o di apportare correzioni per errori di trascrizione, tipografia o di calcolo, ovvero di emettere un lodo aggiuntivo relativo a domande, domande riconvenzionali od eccezioni di compensazione proposte ma non decise dal lodo stesso.
2. Se il tribunale arbitrale ritiene che la richiesta sia giustificata, dopo aver considerato le argomentazioni delle parti, vi adempie entro 30 giorni dalla ricezione delle ultime memorie delle parti relative alla richiesta procedendo ad

interpretare il lodo, ad apportare correzioni o ad emettere un lodo aggiuntivo. Qualsiasi interpretazione, correzione, emissione di lodo aggiuntivo effettuata dal tribunale deve contenere una motivazione e formerà parte del lodo.

3. Il tribunale arbitrale di sua iniziativa può, entro 30 giorni dalla data in cui è stato reso il lodo, apportare correzioni per errori di trascrizione, tipografia o di calcolo, ovvero emettere un lodo aggiuntivo relativo a domande proposte ma non decise dal lodo.
4. Le parti sono responsabili per tutti i costi correlati ad ogni richiesta di interpretazione, correzione o emissione di un lodo aggiuntivo e il tribunale può ripartire tali costi.

Articolo 34. Costi dell'Arbitrato

Il tribunale arbitrale determina i costi dell'arbitrato nel lodo o nei lodi. Il tribunale arbitrale può ripartire tali costi tra le parti nel caso in cui consideri che la ripartizione sia ragionevole tenendo conto delle circostanze del caso.

I costi possono includere:

- a. i compensi e le spese degli arbitri;
- b. i costi di assistenza richieste dal tribunale arbitrale, compreso il costo dei consulenti tecnici;
- c. le tariffe e le spese dell'Istituzione Arbitrale;
- d. le spese, se ragionevoli, per l'assistenza legale e le altre spese sostenute dalle parti; e
- e. qualsiasi spesa sostenuta relativamente a domande di provvedimenti cautelari o d'urgenza ai sensi degli Articoli 5 o 24.
- f. le spese sostenute in relazione alla richiesta di riunione di arbitrati ai sensi dell'Articolo 8; e
- g. le spese correlate allo scambio di informazioni ai sensi dell'Articolo 21.

Articolo 35. Compensi e Spese del Tribunale Arbitrale

1. I compensi e le spese degli arbitri devono essere ragionevoli nel loro ammontare, tenendo conto del tempo impiegato dagli arbitri, dell'importanza e della complessità della causa e di ogni altra circostanza rilevante.
2. L'Istituzione Arbitrale, non appena possibile dopo l'inizio dell'arbitrato, stabilisce una tariffa oraria o giornaliera appropriata dopo essersi confrontata con le parti e con tutti gli arbitri, tenendo conto sia delle tariffe da essi indicate sia dell'importanza e complessità del caso.

3. Qualsiasi controversia relativa ai compensi e alle spese degli arbitri deve essere decisa dall'Istituzione Arbitrale.

Articolo 36. Versamenti Anticipati

1. L'Istituzione Arbitrale può richiedere che la parte versi un congruo anticipo sui costi previsti dall'Articolo 3.
2. Nel corso dell'arbitrato, l'Istituzione Arbitrale può richiedere alle parti che vengano effettuati versamenti integrativi.
3. Se i versamenti richiesti non vengono effettuati prontamente e integralmente l'Istituzione Arbitrale informa le parti affinché una o più tra esse possano procedere al pagamento richiesto. Se tale pagamento non viene effettuato, il tribunale arbitrale può ordinare la sospensione o la chiusura del procedimento. Se il tribunale non è ancora stato costituito, l'Istituzione Arbitrale può sospendere o concludere il procedimento.
4. La mancata effettuazione dei versamenti anticipati della parte che ha proposto una domanda o una domanda riconvenzionale deve essere considerata come una rinuncia di quella parte alla domanda o alla domanda riconvenzionale.
5. Dopo l'emissione del lodo finale, l'Istituzione Arbitrale fornisce alle parti un resoconto contabile riepilogativo dei versamenti ricevuti e restituisce l'eventuale residuo.

Articolo 37. Confidenzialità

1. Le informazioni di carattere confidenziale, rivelate nel corso dell'arbitrato dalle parti o dai testi, non possono essere divulgate dagli arbitri o dall'Istituzione Arbitrale. Ad eccezione di quanto disposto dall'Articolo 30, salvo diverso accordo fra le parti o disposizione di legge, i membri del tribunale arbitrale e l'Istituzione Arbitrale devono preservare la confidenzialità di tutte le questioni inerenti all'arbitrato o al lodo.
2. Salvo diverso accordo delle parti, il tribunale può pronunciare ordinanze relative alla riservatezza dell'arbitrato o di ogni altro aspetto attinente all'arbitrato e può adottare misure finalizzate alla tutela di segreti industriali e di informazioni riservate.

Articolo 38. Esclusione di Responsabilità

I componenti del tribunale arbitrale, l'arbitro della fase di urgenza nominato ai sensi dell'Articolo 6, l'arbitro investito del potere di riunire più arbitrati nominato ai sensi dell'Articolo 8 e l'Istituzione Arbitrale non sono responsabili nei confronti di alcuna delle parti per atti od omissioni in relazione ad alcun arbitrato svolto ai sensi del presente Regolamento, fatta eccezione per i casi in cui tale limitazione sia proibita dalla legge applicabile. Le parti concordano che gli arbitri, l'arbitro

della fase d'urgenza, l'arbitro investito del potere di riunire più arbitrati e l'Istituzione Arbitrale non hanno alcun obbligo di rilasciare dichiarazioni in relazione all'arbitrato e concordano che nessuna parte deve cercare di costringere i citati soggetti ad assumere la veste di testimoni in qualunque procedimento giudiziario o altri procedimenti che si riferiscono all'arbitrato.

Articolo 39. Interpretazione del Regolamento

Il tribunale arbitrale, l'arbitro della fase di urgenza nominato ai sensi dell'Articolo 6 e l'arbitro investito del potere di riunire più arbitrati nominato ai sensi dell'Articolo 8, interpretano ed applicano le norme del presente Regolamento nella misura in cui esse attengano ai loro poteri e doveri. L'Istituzione Arbitrale interpreta ed applica tutte le altre norme del Regolamento.

Procedure Internazionali Accelerate

Articolo E-1. Ambito di Applicazione delle Procedure Internazionali Accelerate

Queste Procedure Accelerate integrano il Regolamento di Arbitrato Internazionale come previsto all'Articolo 1 (4).

Articolo E-2. Memorie Dettagliate

Le Parti sono tenute a presentare memorie dettagliate sui fatti, domande, domande riconvenzionali e difese unitamente a tutti i mezzi di prova disponibili di cui la parte intende avvalersi, nella Domanda di Arbitrato e nella Memoria di Risposta. L'arbitro, confrontatosi con le parti, adotta un'ordinanza procedurale, inclusiva di un calendario, per il completamento delle memorie scritte.

Articolo E-3. Riunione Amministrativa

L'Istituzione Arbitrale può condurre una riunione amministrativa con le parti ed i loro rappresentanti per discutere dell'applicazione di queste procedure, della designazione dell'arbitro, della possibile mediazione della controversia e di qualunque altra materia amministrativa.

Articolo E-4. Obiezione all'applicabilità delle Procedure Accelerate

Qualora venga sollevata un'obiezione prima che l'arbitro sia nominato, l'Istituzione Arbitrale può inizialmente decidere per l'applicabilità di queste Procedure Accelerate, fatta salva la facoltà dell'arbitro di pronunciarsi in via definitiva. L'arbitro tiene conto del valore della controversia e di qualunque altra circostanza rilevante.

Articolo E-5. Modifiche della Domanda o della Domanda Riconvenzionale

Qualora, successivamente alla proposizione delle originarie domande e delle domande riconvenzionali, una parte modifichi la sua domanda o la domanda riconvenzionale superando il valore di USD 250.000,00 esclusi interessi e costi dell'arbitrato, la causa continua ad essere amministrata in conformità a queste Procedure Accelerate, salvo diverso accordo delle parti o salvo quanto diversamente disposto dall'Istituzione Arbitrale o dall'arbitro. Successivamente alla nomina dell'arbitro, non può essere proposta alcuna nuova o diversa domanda, domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione né può apportarsi alcuna modifica relativamente al valore della controversia se non con il consenso dell'arbitro.

Articolo E-6. Nomina e Qualifiche dell'Arbitro

L'Arbitro Unico viene nominato secondo le seguenti modalità. L'Istituzione Arbitrale trasmette in simultanea a ciascuna parte un'identica lista di cinque candidati arbitri. Le parti possono accordarsi sul nominativo di un arbitro di questa lista a sono richieste di comunicare all'Istituzione Arbitrale l'esito del loro accordo. Se le parti non riescono ad accordarsi sul nominativo di un arbitro, ciascuna parte potrà cancellare due nominativi non graditi dalla lista e ritrasmettere quest'ultima all'Istituzione Arbitrale entro 10 giorni dalla data di trasmissione della lista stessa alle parti. Le parti non hanno l'obbligo di scambiarsi liste di selezione. Se le parti non riescono ad accordarsi su alcuno degli arbitri indicati nella lista, o se gli arbitri graditi non possono o non sono disposti ad accettare l'incarico, o se per qualsiasi altra ragione la designazione non può essere effettuata fra i componenti della lista, l'Istituzione Arbitrale può procedere alla nomina senza circolare ulteriori liste. L'Istituzione Arbitrale comunica alle parti la nomina dell'arbitro, insieme ad ogni eventuale dichiarazione dell'arbitro.

Articolo E-7. Riunione Procedurale e Ordinanza Procedurale

Dopo la nomina dell'arbitro, l'arbitro può fissare una riunione procedurale telefonica con le parti, i loro rappresentanti e l'Istituzione Arbitrale per discutere della procedura e del calendario del procedimento. Entro 14 giorni dalla nomina, l'arbitro emette un'ordinanza procedurale.

Articolo E-8. Procedimenti meramente Documentali

Nei procedimenti accelerati che si svolgono esclusivamente mediante lo scambio di memorie scritte, tutte le memorie devono essere presentate entro 60 giorni dalla data dell'ordinanza procedurale, salvo quanto diversamente disposto dall'arbitro. L'arbitro può richiedere un'udienza orale se lo ritiene necessario.

Articolo E-9. Procedimenti con Udienza Orale

Nei procedimenti accelerati che prevedono la celebrazione di un'udienza orale, l'arbitro fissa la data, l'ora e il luogo dell'udienza. L'udienza orale si svolge entro 60 giorni dalla data dell'ordinanza procedurale a meno che l'arbitro non ritenga necessario prorogare tale termine. Le udienze possono tenersi con la presenza personale delle parti coinvolte, a mezzo conferenza video o attraverso qualunque altra modalità idonea, secondo la valutazione discrezionale dell'arbitro. In generale, non è prevista trascrizione o registrazione stenografica. La parte che desiderasse una registrazione stenografica può attivarsi per la sua

predisposizione. L'udienza orale non deve superare la durata giornaliera salvo quanto diversamente disposto dall'arbitro. L'Istituzione Arbitrale comunica alle parti in anticipo la data dell'udienza.

Articolo E-10. Il Lodo

I lodi devono essere emessi per iscritto e sono definitivi e vincolanti per le parti. Salvo quanto diversamente disposto dalle parti, specificato dalla legge o disposto dall'Istituzione Arbitrale, il lodo finale non potrà essere emesso oltre 30 giorni dalla chiusura dell'istruttoria o dalla data stabilita per lo scambio di comparse conclusionali scritte.

Diritti Amministrativi

Schemi dei Diritti Amministrativi (Tariffario Standard e Flessibile)

*PER LA VERSIONE IN VIGORE DELLO SCHEMA TARIFFARIO AMMINISTRATIVO,
SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL SEGUENTE INDIRIZZO*

www.icdr.org/feeschedule.

